

# GUIDA HATE SPEECH



Sostenere la **P**artecipazione  
all'**I**nnovazione **D**igitale



# INTRODUZIONE

In un mondo sempre più interconnesso alle prese con problemi globali, tra terribili pandemie e orribili guerre, è fondamentale avere la percezione e la giusta comprensione dei cosiddetti “discorsi d’odio” o “hate speech”.

L’odio è un sentimento umano di persistente avversione per cui si desidera il male e la rovina altrui. Purtroppo, in alcuni casi e condizioni, dal pensiero negativo si passa all’azione per favorire o realizzare il male ed è a questo punto che scatta quella responsabilità dell’individuo spesso sottovalutata da coloro che se ne fanno diffusori e complici, soprattutto in rete nel chiuso di una stanza dietro un pc o su uno smartphone.

Tante parole di odio possono creare una tempesta capace di spezzare vite e speranze delle vittime, ma anche di creare condizioni generalizzate di intolleranza fortemente destabilizzanti per i contesti sociali in cui vengono diffuse, spesso alla ricerca di “capri espiatori” su cui scaricare le frustrazioni dei tempi difficili che viviamo.

In questa breve Guida realizzata dal Movimento Difesa del Cittadino, nell’ambito del Progetto SPID (Sostenere la Partecipazione all’Innovazione Digitale), cerchiamo di fornire informazioni essenziali e strumenti di conoscenza, difesa e di azione per contrastare un fenomeno grave e sempre più in crescita, in particolare tra le nuove generazioni.



## COS'E L'HATE SPEECH?

La letteratura giuridica contemporanea definisce i discorsi d'odio come una forma di incitamento all'odio e alla discriminazione diretta contro le persone in ragione della loro identità: etnica, nazionale, religiosa, sessuale e di genere.

Per potersi parlare di discorso d'odio è necessario che abbia come destinatario un soggetto o gruppo appartenente a una categoria *target*: rientrano dunque in questa categoria i messaggi che stimolano, incoraggiano e incitano all'ostilità, alla discriminazione, all'odio e alla violenza contro membri di particolari gruppi minoritari.

Secondo quanto emerso [nell'indagine conoscitiva](#) della **Commissione Parlamentare straordinaria intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza**, pubblicata nel giugno 2022, perché ci sia un discorso di odio, è necessario che concorrano tre elementi:

- La manifesta volontà di incitare all'odio;
- Un incitamento che sia idoneo a causare atti di odio e violenza;
- Il rischio che tali atti si verifichino.

Per rientrare nella tipologia del discorso d'odio non è sufficiente che il suo contenuto sia offensivo, ma occorre che sia pubblico e risulti finalizzato a suscitare verso l'interlocutore un'azione ostile, discriminatoria o denigratoria, finalità che non è sempre facilmente "misurabile".

# PERCHE L'HATE SPEECH E' PERICOLOSO: LA "PIRAMIDE DELL'ODIO"

Le espressioni d'odio sono in contrasto con i principi fondamentali di tutela della persona e del rispetto della dignità umana, oltre che del principio di non discriminazione.

I reati d'odio producono effetti a più livelli.

Nel momento in cui viene commesso colpisce in primo luogo la vittima (scelta per una, o più, caratteristiche protette), ma, allo stesso tempo, lede indirettamente anche il “gruppo di minoranza” di cui essa fa parte.

Le caratteristiche protette, infatti, contribuiscono alla definizione di una identità condivisa per una determinata comunità.

Nei casi più gravi, più addirittura essere messa a repentaglio la coesione sociale, con gravi ripercussioni sull'ordine e sulla sicurezza pubblica.

Il rischio di escalation è connesso all'accettazione sociale di atteggiamenti e comportamenti discriminatori, ossia, come verrà meglio chiarito più avanti, al fenomeno della c.d. «normalizzazione dell'odio».

Nel 2016 presso la Camera dei Deputati è stata istituita la **Commissione sull'intolleranza, la xenofobia, il razzismo e i fenomeni di odio**, intitolata a Jo Cox, deputata presso la Camera dei Comuni del Regno Unito uccisa il 16 giugno 2016.

Presieduta dalla Presidente Boldrini, è stata animata da deputati nonché da rappresentanti del Consiglio d'Europa, delle Nazioni Unite, dell'ISTAT, di centri di ricerca e associazioni impegnate attivamente nello studio e nella sensibilizzazione sul linguaggio d'odio e da esperti.

La relazione finale<sup>1</sup> è stata approvata dalla Commissione nella seduta del 6 luglio 2017.

---

<sup>1</sup> [https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/shadow\\_primapagina/file\\_pdfs/000/007/099/Jo\\_Cox\\_Piramide\\_odio.pdf](https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/shadow_primapagina/file_pdfs/000/007/099/Jo_Cox_Piramide_odio.pdf)

Lo studio dimostra l'esistenza di una sorta di **piramide dell'odio** alla cui base si pongono stereotipi, rappresentazioni false o fuorvianti, insulti, linguaggio ostile "normalizzato" o banalizzato e, ai livelli superiori, le discriminazioni e quindi il linguaggio e i crimini di odio.



*Figura 1 La Piramide dell'odio descritta nella Relazione Commissione sull'intolleranza, la xenofobia, il razzismo e i fenomeni di odio 2016*

# L'ASSENZA DI UNA DEFINIZIONE INTERNAZIONALE DEI DISCORSI DI ODDIO

Se sono chiari i contenuti dell'hate speech, uno dei principali problemi al suo contrasto è rappresentato dalla mancanza di una definizione univoca e giuridicamente rilevante tra i diversi ordinamenti.

La pericolosità di un odio sempre più diffusivo e globalizzato è al centro di una precisa [Strategia e del Piano d'azione ONU del 2019.](#)<sup>2</sup>

Nel documento, le Nazioni Unite qualificano il discorso d'odio come *«qualsiasi tipo di comunicazione in forma di un discorso, di uno scritto o di un comportamento, che attacca o utilizza un linguaggio peggiorativo o discriminatorio in riferimento a una persona o a un gruppo di persone sulla base di fattori di identità quali religione, etnia, nazionalità, “razza”, colore, discendenza, sesso o altri»*.

Un'importante strumento per stabilire il giusto limite tra espressioni di odio e diritto alla libertà di espressione ci è fornito dalla [Raccomandazione di politica generale n.15 della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza \(ECRI\)](#)<sup>3</sup> secondo cui: *«l'istigazione, la promozione o l'incitamento alla denigrazione, all'odio o alla diffamazione nei confronti di una persona o di un gruppo di persone, o il fatto di sottoporre a soprusi, molestie, insulti, stereotipi negativi, stigmatizzazione o minacce tale persona o gruppo, e comprende la giustificazione di queste varie forme di espressione, fondata su una serie di motivi quali la “razza”, il colore, la lingua, la religione o le convinzioni, la nazionalità o l'origine nazionale o etnica, nonché l'ascendenza, l'età, la disabilità, il sesso, l'identità di genere, l'orientamento sessuale e ogni altra caratteristica o situazione personale»*

Il diritto dell'Unione europea non ha definito un quadro di riferimento concordato, con la sola eccezione rappresentata dalla [Decisione quadro 2008/913/GAI](#)

<sup>2</sup> <https://unipd-centrodirittiumani.it/public/docs/Guidance-on-COVID-19-related-Hate-Speech.pdf>

<sup>3</sup> <https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-15-on-combating-hate-speech-ital/16808b5b04>



del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale.



## LE 'CATEGORIE DELL'ODIO':

### L'ANTISEMITISMO

Il sentimento contro il popolo ebraico è purtroppo presente da sempre nella storia italiana, sebbene il nostro Paese sia meno esposto a derive radicali.

*Il riaccendersi dell'antisemitismo è legato a episodi concreti oppure a momenti "topici", come il Giorno della Memoria che fa "accendere" gruppi di negazionisti o di estrema destra.*

*Gran parte dell'antisemitismo si è spostato sul web, dove appare meno visibile, ma è più capace di entrare nel linguaggio dominante, inserendosi nella quotidianità e normalizzando il linguaggio d'odio. Rispetto ad alcuni anni fa si registra una maggiore frequenza di discorsi aggressivi antisemiti.*

*Gli odiatori, se bloccati da una piattaforma, si trasferiscono su un'altra, spesso più piccola, dove continuano a pubblicare i loro post antisemiti. L'antisemitismo di oggi è molto più "liquido" di ieri: più il linguaggio è veloce, più è facile che sia composto di aggressività.*

### L'ISLAMOFOBIA

L'odio anti-islamico è profondamente radicato nel nostro Paese.

La religione islamica viene ricollegata erroneamente a una matrice violenta, al jihadismo, che è effettivamente riscontrabile in alcune nicchie, ma che non riguarda la maggioranza dei musulmani nel mondo.

Secondo i dati dell'European Network against racism circa 1,7 milione di cittadini stranieri musulmani vivono in Italia. Essi rappresentano il 2,8% del totale della popolazione italiana e il 33,1% del totale degli stranieri.

Nel 2018, l'ONG Vox Diritti ha pubblicato il rapporto "Mappa dell'intolleranza in Italia", una mappatura degli hate speeches su Twitter.



L'analisi di 6.544.637 tweet mostra l'aumento dei tweet di odio nel 2018 (da marzo a maggio) pari al 36,93% rispetto al 32,45% del 2017 (da maggio a novembre). Secondo i risultati, la crescita dell'odio contro i musulmani è significativa: i tweet islamofobici sono aumentati da 22.435 nel 2016 a 64.934 nel periodo 2017/2018.

## L'ODIO DI GENERE

Dall'indagine della Commissione parlamentare, il contrasto ai discorsi d'odio non può non tenere conto del tema dell'odio di genere: *«Nell'ultimo anno aumentano percentualmente i messaggi di odio, di disprezzo e di insulto nei confronti delle donne. La considerazione dei sociologi che hanno lavorato su questi messaggi è unanime: si colpisce la donna, perché la donna che lavora e ha un ruolo è un concorrente. Lo è sempre stata dal punto di vista del maschilismo e lo è a maggior ragione oggi, in un momento in cui le ben note vicende della pandemia hanno messo in difficoltà l'economia e le famiglie. Pertanto, il meccanismo concorrenziale, vissuto con feroce rifiuto da alcuni uomini, comporta questo tipo di insulti [...] la paura della concorrenza e del ruolo [...] si esprime nel negare la professionalità e la parità e lo si fa anche con un certo linguaggio».*

È stato osservato come nel corso della propria vita il 6,8 per cento delle donne ha avuto proposte inappropriate o commenti osceni o maligni sul proprio conto attraverso *i social network*.

## LGBTQIA+

Le persone LGBTQIA+<sup>4</sup> sono tra le categorie obiettivo principali dei discorsi d'odio e purtroppo anche di aggressioni fisiche.

Purtroppo l'Italia non riconosce forme specifiche di protezione in materia di

---

<sup>4</sup> L'acronimo LGBTQIA+ sta per Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender, Queer, Intersessuali, Asessuali. Il + indica inoltre tutte quelle identità di genere e orientamenti sessuali non eterosessuali e non binarie che non rientrano nelle lettere dell'acronimo.

*hate speech* vista l'assenza di un riferimento specifico nel Codice Penale (604 bis e 604 ter).

La connotazione omofobica di una condotta di reato è sanzionata al momento con l'applicazione alla pena principale della aggravante dei motivi abietti e futili prevista dall'Art. 61 n. 1 del Codice Penale.

## ROM E IMMIGRATI

Xenofobia e razzismo sono altri aspetti caratterizzanti i discorsi d'odio.

Il “**Barometro dell’Odio 2022**”<sup>5</sup>, ricerca pubblicata annualmente da Amnesty International, ha rilevato che nella classifica dei commenti caratterizzati da *hate speech* i temi vedono i rom al primo posto (15%) seguiti da minoranze religiose (5%), immigrazione (4,9%).

I post offensivi e/o discriminatori o *hate speech* vedono al primo posto migranti e rifugiati o persone con *background* migratorio, poi le donne e al terzo posto individui o organizzazioni impegnati in attività umanitaria o nel campo della solidarietà.

---

<sup>5</sup> <https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2022/05/Barometro-dellodio-2022-Senza-cittadinanza-low-.pdf>



# IL QUADRO NORMATIVO ITALIANO SULL'*HATE SPEECH* E LE TUTELE PREVISTE DAL CODICE PENALE E DAL CODICE CIVILE

L'Ordinamento italiano non prevede una definizione giuridica specifica per l'hate speech.

Tuttavia nell'ordinamento sono presenti diverse disposizioni poste a presidio dei diritti inviolabili dell'uomo e dei principi di pari dignità ed uguaglianza di tutti gli esseri umani, sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana agli artt. 2 e 3.

La protezione penale rispetto ai reati di matrice discriminatoria nel nostro Paese è prevista dal c.d. "impianto Mancino-Reale" (L. 654/1975 e DL 122/1993 convertito con L. 205/1993, come da ultimo modificati dal D.Lgs 21/2018) e da ulteriori norme del codice penale e leggi speciali. Pilastri del contrasto penale a crimini e discorsi d'odio sono, attualmente, gli artt. 604bis e 604ter del codice penale.

## Sezione I-bis <sup>(1)</sup> Del delitti contro l'eguaglianza

### **c.p. art. 604-bis. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa <sup>(2)</sup>**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

(1) La sezione I-bis, comprendente gli artt. 604-bis e 604-ter, è stata inserita dall'art. 2, comma 1, lett. i), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, a decorrere dal 6 aprile 2018.

(2) Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, lett. i), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, che ha inserito la sezione I-bis a decorrere dal 6 aprile 2018.



**c.p. art. 604-ter. Circoſtanza aggravante <sup>(1)</sup>**

Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergaſtolo commeſſi per finalit  di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attivit  di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro ſcopi le medeſime finalit  la pena   aumentata fino alla met . Le circoſtanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non poſſono eſſere ritenute equivalenti o prevalenti reſpetto a queſta e le diminuzioni di pena ſi operano ſulla quantit  di pena riſultante dall'aumento conſe guente alla predetta aggravante.

<sup>(1)</sup> Articolo iſerito dall'art. 2, comma 1, lett. i), D.Lgs. 1  marzo 2018, n. 21, che ha iſerito la ſe zione I-bis a decorrere dal 6 aprile 2018.

Come emeſſo chiaramente nei lavori della Commissione ſtraordinaria intolleranza, razzismo, antisemitismo, iſtigazione all'odio e alla violenza, le due diſpoſizioni non coprono i profili di poſſibile discriminazione nei confronti di categorie di ſoggetti ſulla baſe dell'orientamento ſeſſuale, il genere e la diſabilit .

Un auſilio alla interpretazione eſtenſiva delle norme lo ha dato la Corte di Caſſazione ritenendo che una copertura di queſte tipologie di atti discriminatori poſſa avvenire attraverso l'applicazione delle aggravanti dell'[articolo 61, n. 11](#) e [n. 6, del codice penale](#), che ſono per  di carattere generale e non hanno gli effetti che ha l'aggravante prevista dall'articolo 604-ter.

Oltre alla tutela penale eſiſte anche una **tutela civilistica**, prevista dal [terzo comma dell'articolo 2 del d.lgs. n. 215 del 2003](#), il quale afferma che poſſono eſſere conſiderate discriminazioni anche le molestie, ovvero *«quei comportamenti iſdeſiderati, poſti in eſſere per motivi di “razza” o di origine etnica, aventi lo ſcopo o l'effetto di violare la dignit  di una perſona e di creare un clima intimidatorio, oſtile, degradante, umiliante e oſſenſivo»*. Dunque, anche civilmente le parole in odore di discriminazione ſono conſiderate l'equivalente di un comportamento moleſto e quindi ſanzionabili con ammenda pecuniaria, con la rettifica ſui giornali e altro.



# I POTERI DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI IN MATERIA DI RISPETTO DELLA DIGNITA' UMANA E DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE E DI CONTRASTO ALL'HATE SPEECH

La rivoluzione tecnologica accompagnata dalla diffusione di internet con i suoi grandi vantaggi ha potenziato e reso più complesso, diversificato e ramificato l'ecosistema dei media digitali che in pochi anni si è affiancato ed ha superato quello dei media tradizionali.

L'avvento dell'internet 2.0, con le sue piattaforme social che favoriscono l'interconnessione diretta degli utenti, oltre agli aspetti positivi ha avuto quale lato oscuro la maggiore diffusività di contenuti di odio.

A differenza di quello *offline*, l'odio *online* rimane attivo per lunghi periodi di tempo e in diversi formati; le espressioni d'odio in rete, anche se rimosse da un luogo, possono riapparire altrove; l'anonimato può rendere le persone meno consapevoli del valore delle proprie parole e ingenerare più o meno fondate aspettative di irresponsabilità e impunità; l'odio *online*, essendo transnazionale, rende più complicato individuare i meccanismi legali per combatterlo.

In Italia competenze specifiche in questo ambito sono state assegnate alla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che ha emanato il [Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione di contrasto all'hate speech](#) con delibera [n. 157/19/CONS](#) del 15 maggio 2019.

Inoltre, sempre nell'ambito dello svolgimento della propria funzione di garanzia dell'utenza e di contrasto ad ogni forma di discriminazione, ha approvato le delibere [n. 424/16/CONS](#) del 16 settembre 2016, "Atto di indirizzo sul rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione nei programmi di informazione, di approfondimento informativo e di intrattenimento" e [n. 442/17/CONS](#) del 24 novembre 2017, "Raccomandazione sulla corretta rappresentazione dell'immagine della donna nei programmi di informazione e di intrattenimento".

Nello specifico l’Autorità, per accertare la natura sistematica o episodica delle violazioni, tiene conto delle segnalazioni presentate da associazioni o altre organizzazioni rappresentative degli interessi degli utenti e da associazioni ed enti statutariamente impegnate nella lotta alla discriminazione.

Tali soggetti, a pena di inammissibilità, devono indicare puntualmente le asserite violazioni attraverso una denuncia debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, contenente i dati necessari all’identificazione del fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, responsabile della presunta violazione.

La segnalazione va trasmessa all’Autorità all’indirizzo PEC:  
**agcom@cert.agcom.it.**

Tra le disposizioni finalizzate a tutelare i diritti fondamentali della persona, il nuovo Testo Unico dei servizi di media audiovisivi (D.lgs n. 208/2021) ha introdotto l’art. 30 a norma del quale i servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi media soggetti alla giurisdizione italiana non *“devono contenere alcuna istigazione a commettere reati ovvero apologia degli stessi, in particolare: a) istigazione alla violenza o all’odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea o in violazione dell’art. 604 -bis del codice penale; b) alcuna pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo di cui all’articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541”*.

Il D.lgs n. 208/2021 ha inoltre rafforzato i poteri dell’Autorità dotandola di strumenti di intervento efficaci anche nei confronti di alcuni soggetti che operano nel mondo *online*, quali i fornitori di piattaforme per la condivisione di video.



# IL CODICE DI CONDOTTA EUROPEO PER LA LOTTA CONTRO LE FORME ILLEGALI DI INCITAMENTO ALL'ODIO ONLINE

Si tratta di un importante strumento di autoregolazione emanato dalla Commissione Europea nel maggio del 2016, insieme alle principali aziende informatiche tra cui: Microsoft, Twitter, Facebook e Google, a cui si sono successivamente aggiunti Instagram, Snapchat, Dailymotion, Jeuxvideo.com, ByteDance e TikTok.

Il Codice prevede una serie di impegni specifici per le aziende nella lotta contro la diffusione delle forme illegali di incitamento all'odio online, ed in particolare assumono un **impegno informativo** nei confronti degli utenti volto *“a precisare che sono vietate la promozione dell'istigazione alla violenza e a comportamenti improntati all'odio”*.

Oltre a questo, le società si impegnano ad elaborare e attivare **procedure di segnalazione** di cui gli utenti facenti parte della *community* sono parte attiva. In altri termini, gli utenti sono chiamati a segnalare alla piattaforma che li “ospita” eventuali atteggiamenti razzisti o xenofobi di cui altri utenti si sono resi protagonisti.

Entro 24 ore dalla segnalazione, segue un'attività di esame della stessa realizzata da un *team* di soggetti a tal fine specializzati, i quali sono chiamati a valutare se il contenuto segnalato violi le regole interne all'azienda (le cosiddette **linee guida della community**) ovvero le disposizioni penali nazionali adottate in fase di recepimento della decisione quadro.

Qualora il contenuto segnalato effettivamente violi tali regole, l'azienda informatica si impegna a rimuoverlo ovvero a disabilitarne l'accesso in modo tale da non renderlo più visibile.

Il Codice non ha un valore obbligatorio né vincolante, il che significa che l'adesione è del tutto volontaria, così come volontaria è l'applicazione degli impegni in esso cristallizzati.

Il monitoraggio sulla attuazione del Codice si svolge dal 2016 e gli ultimi dati del 2021 mostrano un **quadro allarmante**. Le aziende informatiche, in 24 ore, hanno esaminato in media l'81% delle segnalazioni ricevute e, di queste, il 62,5% dei contenuti segnalati è stato rimosso. Si tratta di risultati inferiori al 2019 e al 2020.

I tassi di rimozione variavano a seconda della gravità del contenuto. Il 69% dei contenuti che incitano all'omicidio o alla violenza contro gruppi specifici è stato rimosso, come anche il 55% dei contenuti che utilizzano parole o immagini diffamatorie rivolte a determinati gruppi è stato rimosso. Nel 2020, i risultati sono stati migliori: 83,5% e 57,8%.

Le aziende informatiche hanno dato un feedback al 60,3% delle notifiche ricevute, dato inferiore al 2020 (67,1%).

In questo esercizio di monitoraggio, l'orientamento sessuale è il motivo di odio più comunemente segnalato (18,2%) seguito dalla xenofobia (18%) e dall'antigitanismo (12,5%).



## CONSIGLI UTILI PER GENITORI ED EDUCATORI

- Incoraggia l'empatia nei tuoi figli e ricorda loro che, quando interagisci con gli altri online, c'è un'altra persona dall'altra parte dello schermo.
- Incoraggia i tuoi figli ad avere un atteggiamento aperto e una curiosità onesta nei confronti delle altre persone, perché alcuni casi di incitamento all'odio si basano sull'ignoranza o su informazioni false o sono progettati per reclutare i giovani in un gruppo di odio o in un'ideologia radicale.
- Cerca i termini che potrebbero insinuarsi nel vocabolario di tuo figlio. A volte i bambini (e gli adulti) usano termini dispregiativi senza rendersi conto del loro impatto. Potrebbero non voler essere odiosi, ma le parole che usano possono comunque essere dannose e potrebbero prendere cattive abitudini. Frasi come "è così gay" possono essere offensive e inappropriate, anche se non sono motivate dall'odio. Non reagire in modo eccessivo a queste situazioni. Molti ragazzi usano termini dispregiativi senza rendersene conto. Non sono odiosi, ma potrebbe essere necessario ricordare loro che le loro parole hanno un impatto sugli altri.
- Cerca il comportamento di gruppo. Tuo figlio può stare bene nella maggior parte delle situazioni, ma scivola nell'usare termini di odio quando è in mezzo ad altri, come compagni di squadra o gruppi di amici.
- Gli insegnanti dovrebbero aiutare gli studenti proponendo scenari realistici, che probabilmente sperimenteranno online, incoraggiandoli a lavorare insieme per trovare le parole e le azioni che possono utilizzare per difendere le persone che sono prese di mira da incitamenti all'odio e bullismo, per prevenire la diffusione di informazioni false e incitamento all'odio e incoraggiare la diffusione di informazioni accurate e positive. Questo aiuterà i nostri utenti più giovani di Internet a sentirsi in grado di contribuire a rendere il mondo online un posto migliore.

# RISORSE ON LINE PER SEGNALARE E CONTRASTARE L'HATE SPEECH

- **UNAR** - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziale <https://unar.it/portale/segnalare-una-discriminazione> - Puoi contattare UNAR attraverso il suo Contact Center raggiungibile tramite il numero verde gratuito 800 90.10.10, dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 17:00
- **OSCAD** - Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori <https://www.interno.gov.it/it/ministero/osservatori-commissioni-e-centri-coordinamento/osservatorio-sicurezza-contro-atti-discriminatori-oscad>  
Mail: [oscad@dcpc.interno.it](mailto:oscad@dcpc.interno.it)
- **Commissione Europea** - [https://ec.europa.eu/info/index\\_it](https://ec.europa.eu/info/index_it)
- **FRA** - Agenzia per i diritti fondamentali, centro di expertise in tema di diritti fondamentali, è una delle agenzie dell'UE istituite allo scopo di fornire consulenza specializzata agli Stati membri - [https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/fra\\_it](https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/fra_it)
- **OSCE-ODIHR** - Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa - Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, fornisce assistenza agli Stati partecipanti e alla società civile per promuovere la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani, la tolleranza e la non discriminazione - <https://www.osce.org/odihr>
- **Consiglio d'Europa** - Organizzazione internazionale per la difesa dei diritti umani nel continente - <https://www.coe.int/it/web/portal>
- **UN-OHCHR** - Ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani agenzia delle Nazioni Unite che promuove e protegge i diritti umani previsti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 - <https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx>

- **ECRI** - Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza organismo di monitoraggio dei diritti umani del Consiglio d'Europa specializzato nella lotta al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo, all'intolleranza e alla discriminazione - <https://www.coe.int/en/web/european-commissionagainst-racism-and-intolerance/home>.



## FACEBOOK

### Policy

<https://www.facebook.com/communitystandards/>

### Come segnalare

<https://www.facebook.com/help/reportlinks/>



## INSTAGRAM

### Policy

<https://www.facebook.com/help/instagram/477434105621119>

*(poiché il gruppo è lo stesso, gli standard richiamati sono quelli di Facebook)*

### Come segnalare

[https://www.facebook.com/help/instagram/443165679053819/?helpref=hc\\_fnav&bc\[0\]=Centro%20assistenza%20di%20Instagram&bc\[1\]=Centro%20per%20la%20privacy%20e%20la%20sicurezza&bc\[2\]=Segnalazione%20di%20un%20contenuto](https://www.facebook.com/help/instagram/443165679053819/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Centro%20assistenza%20di%20Instagram&bc[1]=Centro%20per%20la%20privacy%20e%20la%20sicurezza&bc[2]=Segnalazione%20di%20un%20contenuto)



## TWITTER

### Policy

<https://help.twitter.com/it/rules-and-policies/hateful-conduct-policy>

### Come segnalare

<https://help.twitter.com/en/safety-and-security/report-a-tweet>  
*(in inglese)*



## YOUTUBE

### Policy

<https://support.google.com/youtube/answer/9288567?hl=it>

### Come segnalare

[https://support.google.com/youtube/topic/9387085?hl=it&ref\\_topic=2803138](https://support.google.com/youtube/topic/9387085?hl=it&ref_topic=2803138)



**“Le parole, specialmente se sono di odio, non restano a lungo senza conseguenze”**

**Sergio Mattarella**  
*Presidente della Repubblica*



Sostenere la **Partecipazione**  
all'**Innovazione Digitale**

*Il Progetto SPID (Sostenere la Partecipazione all'Innovazione Digitale) è promosso dal*  
**Movimento Difesa del Cittadino e finanziato dal MISE con Legge 388/2000 – ANNO 2021**